CAMERA DEI DEPUTATI N. 2944

PROPOSTA DI LEGGE

APPROVATA DALLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE (TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 15 luglio 1993 (v. stampato Senato n. 1217)

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

COSSIGA, GOLFARI, MONTRESORI, ANDREINI, PIERRI, VITTORIO PARISI, COCCIU, MARTELLI, PROCACCI, SPECCHIA, TABLADINI, ABIS, LADU, CHERCHI, PINNA, GIOLLO, GIUNTA, D'AMELIO, DONATO, INZERILLO, BORATTO, GIOVANELLI, CAPPUZZO, BONO PARRINO, COMPAGNA, MAZZOLA, LAZZARO, SAPORITO, TOSSI BRUTTI, DI LEMBO, GRAZIANI

—

Istituzione del parco nazionale dell'arcipelago de La Maddalena

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 20 luglio 1993

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. È istituito, d'intesa con la regione Sardegna ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il parco nazionale dell'arcipelago de La Maddalena, che comprende le isole e gli isolotti appartenenti al territorio del comune de La Maddalena, nonché le aree

marine circostanti per una distanza di almeno un chilometro dalla costa.

2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'ambiente provvede alla delimitazione provvisoria del parco nazionale di cui al comma 1 e, sentiti la regione e gli enti locali interessati, adotta le misure di salvaguardia necessarie per garantire la conservazione dello stato dei luoghi, tenendo altresì conto dell'istituendo parco marino internazionale delle Bocche di Bonifacio. La gestione provvisoria del parco, fino alla costituzione dell'Ente parco previsto dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, è affidata ad un apposito Comitato di gestione.

ART. 2.

1. Il contingente di personale di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è composto anche mediante apposito comando di dipendenti di ogni altra amministrazione dello Stato o delle società a partecipazione statale di prevalente interesse pubblico ovvero mediante ricorso alla mobilità volontaria e d'ufficio prevista dalle vigenti disposizioni in materia.

ART. 3.

1. I fabbricati, le attrezzature e gli impianti di proprietà dello Stato e non direttamente utilizzati dal comune o da altre amministrazioni pubbliche, ivi compresi quelli dismessi dal Ministero della difesa che si trovano nel territorio del parco di cui all'articolo 1, sono ceduti all'Ente parco.

ART. 4.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle norme di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 2, cessano di avere efficacia il decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro della

marina mercantile del 29 luglio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 3 agosto 1992, e il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro delle finanze dell'8 agosto 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 25 agosto 1980; parimenti cessa di avere efficacia ogni altro vincolo in contrasto con le finalità della presente legge.

ART. 5.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede a carico della previsione di spesa della legge 6 dicembre 1991, n. 394. Al parco nazionale dell'arcipelago de La Maddalena si applicano le disposizioni della citata legge 6 dicembre 1991, n. 394, in quanto compatibili.

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL11-2944
Lire 500